

REPERTORIO N. 108493

RACCOLTA N. 29696

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

Atto reg. il 06/02/2020

L'anno duemilaventi il giorno ventinove
del mese di gennaio

n° 2653 Serie 1T

in Roma Via Catanzaro n. 9, alle ore dieci e minuti venti.
(29 gennaio 2020)

a ROMA 3

€ 200,00

su richiesta della:

"ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE E VOLONTARI ROMA EST" con
sede in Roma, Via Casilina n. 1040, Codice Fiscale 97625860586; iscrit-
ta al 14 del Registro Volontariato, che richiede l'applicazione delle age-
volazioni di cui alla legge 266/91 confermate dal D.LGS 117/2017.

Io sottoscritto Dott. GIORGIO GIORGI, Notaio in Roma, con studio in Via
Catanzaro n. 9, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, mi sono qui trovato allo scopo di assistere, redi-
gendone in forma pubblica il relativo verbale, allo svolgimento dell'as-
semblea di detta Associazione qui convocata in seconda convocazione, in
questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Insediamento dell'Assemblea;
- 2) presa atto della verifica dei poteri dell'assemblea e determinazione
maggioranze dei voti per modifiche statuto;
- 3) presentazione generale sulle modifiche di statuto per adeguamento
alla normativa vigente;
- 4) votazione emendamenti e approvazione dello statuto.

Assume la presidenza dell'assemblea, su proposta del Presidente e per
volontà unanime dei presenti:

PAMPILI COSTANZA nata a Roma il 23 marzo 1960 domiciliata ove so-
pra, della cui identità personale io notaio sono certo, cittadina italiana,
la quale constatato e dato atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con affissione presso
la segreteria nonché tramite pubblicazione sul sito dell'associazione stes-
sa;
- che sono presenti tre associati in proprio; il tutto come risulta dal
"foglio delle presenze" che resta agli atti dell'associazione;
- che per il Consiglio Direttivo, nella sua attuale composizione, sono pre-
senti, in proprio, i signori:

Presidente: PAMPILI COSTANZA

Consiglieri: PERAZZETTI CLAUDIO e SEVERATI FEDERICO;

- che, ai sensi del D.Lgs 117/2017 l'assemblea per le modifiche dello
Statuto è valida in seconda convocazione con qualunque partecipazione
dei soci;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

L'assemblea come sopra convocata, atta a validamente deliberare sui
punti all'Ordine del Giorno, in quanto:

- sono presenti 3 associati;
- che l'assemblea è validamente costituita.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra al-

l'assemblea le modifiche proposte allo statuto già pubblicato sul sito Web dell'associazione e necessarie per adeguamenti di legge.

Il Presidente propone di inserire nella denominazione dell'associazione l'acronimo "ODV", che pertanto sarà, ove approvato ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE E VOLONTARI ROMA EST - ODV.

Il Presidente dopo ampia discussione chiede l'assemblea di approvare il nuovo testo di statuto dell'associazione non essendovi emendamenti.

L'assemblea all'unanimità dei presenti approva il nuovo statuto.

A questo punto, il Presidente prende atto dell'approvazione del nuovo statuto dell'associazione e mi consegna una copia dello stesso che qui si allega sub. "A".

Non essendovi altro da deliberare il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e minuti cinquanta.

La comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato che dichiara di ben conoscere.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte a macchina da mano fida e parte a mano da me notaio su uno foglio per quattro pagine da me letto alla comparente che a mia domanda lo approva e quindi con me notaio lo sottoscrive.

F.to: COSTANZA PAMPHILI

" : GIORGIO GIORGI - Notaio - leggasi sigillo

Allegato "A" al Rep. 108493 Racc. 29696

Articolo 1

Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE E VOLONTARI ROMA EST ODV**.

Assume la forma giuridica di associazione, apartitica, apolitica, senza scopi di lucro, ha durata illimitata e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza socio-sanitaria.

L'associazione ha sede legale Roma, attualmente in via Casilina n. 1040 - 00169 nel Comune di Roma. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione assume quale proprio logotipo un viso stilizzato a forma di goccia di Sangue di colore rosso.

Articolo 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce secondo le leggi in materia di Terzo Settore, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi regionali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell' articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5

Finalità e attività

L'Associazione si propone di contribuire alla copertura del fabbisogno di sangue nel territorio della Regione Lazio.

L'Associazione perseguirà in particolare:

- a) la promozione necessaria ad aumentare il numero dei Soci Donatori ed a favorire la costituzione di donatori all'interno di enti, industrie, aziende, parrocchie, comunità, ecc.
- b) la collaborazione con altre associazioni per favorire la diffusione di una coscienza trasfusionale tra i cittadini e per realizzare la libera circolazione del sangue anche al fine di rendere disponibili i gruppi rari;
- c) la collaborazione con il Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione, previsto nell'articolo 8 della Legge 107/90 e con gli Enti e i Servizi da questo indicati, al fine di assicurare il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue, plasma, emocomponenti ed emoderivati all'interno della Regione;
- d) la dazione di assistenza volontaria e gratuita a coloro che si trovano in stato di infermità, senza discriminazione alcuna, anche a domicilio;
- e) la partecipazione a rendere la struttura, gli organi ed i servizi socio sanitari delle strutture sanitarie in cui l'associazione opera, sempre più rispondenti alle esigenze di un'assistenza qualificata, nel rispetto della dignità e della libertà della persona;

- f) la promozione della preparazione tecnico-pratica degli associati con regolari corsi di formazione e di aggiornamento;
- g) l'attività di assistenza ai bambini nati od abbandonati presso il "Polinamico Casilino" e/o in prossimità del detto Presidio Ospedaliero che versino in condizioni disagiate ed abbiano bisogno di assistenza, anche di natura economica.

L'associazione potrà compiere ogni altra attività di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria passiva od attiva che sia in maniera diretta od indiretta attinente o utile al perseguimento degli scopi dell'associazione.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse e di quelle consentite per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di soggetti privati (sia persone fisiche sia persone giuridiche);
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

La tenuta dei libri contabili ed ogni altra attività amministrativa sono sotto il diretto controllo del Presidente dell'Associazione. I fondi verranno depositati presso l'istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Ci sono 4 categorie di soci:

Soci fondatori
Soci volontari
Soci donatori
Soci sostenitori

Soci fondatori

Sono soci fondatori le persone fisiche e giuridiche, indicate nell'atto costitutivo, che hanno partecipato alla nascita dell'Associazione.

Soci volontari

Sono soci volontari tutti coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera al fine di contribuire allo sviluppo dell'associazione e allo svolgimento delle normali attività di lavoro della Associazione stessa.

Soci Donatori

Sono Soci donatori coloro che aderiscono e si impegnano ad effettuare presso l'associazione donazioni di sangue e/o di emocomponenti, a titolo

gratuito, con frequenza minima di una donazione all'anno, secondo quanto disposto dalle vigenti norme di legge (art. 11 del Decreto Legislativo 15/1/1991).

Possono divenire Soci donatori tutti coloro che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, sottoscrivendo apposita scheda di adesione.

Il riconoscimento di Socio donatore è subordinato all'accertamento della idoneità di donazione, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge per la selezione dei donatori (Legge 24/5/1990 n.107 D.L. vo 26/1/2001).

Il richiedente dovrà pertanto sottoporsi ad un controllo clinico e agli esami di laboratorio e strumentali previsti dai protocolli per l'accertamento dell'idoneità dei donatori di sangue che saranno eseguiti dal personale sanitario dell'associazione e dall'U.O. di Medicina Trasfusionale di riferimento.

Gli esiti del controllo clinico e degli esami, sia clinici che di laboratorio, verranno sottoposti al giudizio insindacabile del Direttore Sanitario dell'Associazione, e/o dei suoi delegati, che stabiliranno l'idoneità a Socio donatore.

Laddove i controlli effettuati evidenzino forme morbose o alterazioni patologiche che non consentano la donazione, il richiedente verrà avvertito per iscritto delle stesse dall'U.O. di Medicina Trasfusionale e/o dal Direttore Sanitario o da suoi delegati e avviato al medico curante per l'eventuale trattamento.

All'atto dell'accettazione il Socio donatore riceverà la tessera personale.

L'appartenenza all'Associazione decorrerà dalla data della prima effettiva donazione di sangue.

I controlli e gli esami di laboratorio e strumentali, di cui sopra, saranno ripetuti secondo la scadenza e le modalità indicate dall'articolo 4-5-6 del D.L.vo del 26/2001 per la tutela del Socio donatore.

Qualsiasi evento morboso, come pure eventuali deficit riscontrati in occasione di donazioni (HB scarsa, disturbi pressori, ecc.) saranno registrati per consentire una più completa valutazione clinica del donatore.

E' facoltà del Direttore Sanitario dell'Associazione e dei suoi delegati, sospendere o modificare il ritmo delle donazioni da parte dell'associato, nonché stabilire la quantità di prelievo effettuabile, compatibilmente e a tutela e garanzia della salute del Socio donatore.

Il Socio donatore che, senza giustificato motivo e per 5 anni consecutivi, non abbia donato sangue verrà considerato Socio donatore inattivo, con perdita dei benefici assegnati ai Soci donatori.

Le convenzioni con i donatori sono firmate dal Presidente dell'Associazione, dietro proposta del Direttore Sanitario dell'Associazione.

L'associazione premia i Soci donatori, per il loro supporto, con diversi gadget in base al numero delle donazioni effettuate. I gadget saranno disponibili presso l'associazione.

L'associazione potrà stabilire altro genere di riconoscimento ai soci particolarmente benemeriti. Il socio donatore non potrà esercitare il diritto di voto nelle Assemblee dei soci.

Soci sostenitori

Sono soci sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche che corrispondono la specifica quota associativa e/o fondi a favore delle attività dell'asso-

ciazione o che contribuisce con la propria attività alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile ed è pari ad 1(un) euro.

Il Consiglio Direttivo delibera altresì, con decisione motivata, sull'esclusione degli associati, che per gravi inadempienze o per mancato pagamento della quota sociale annuale siano stati ritenuti inidonei.

In caso di recesso o esclusione, il Socio sostenitore non può pretendere, a nessun titolo, la restituzione di quanto versato.

Il Consiglio Direttivo può conferire, tra i soci sostenitori, la qualifica di Socio Benemerito a coloro che abbiano conseguito particolari benemeritenze nella pratica, nella promozione, nella diffusione della donazione di sangue finalizzato al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Articolo 7

Diritti e doveri dei soci

I soci (ad esclusione dei soci donatori) hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere l'attività preventivamente concordata, a recedere dall'organizzazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e a pagare le quote sociali (soci sostenitori).

Articolo 8

Recesso ed esclusione del socio

I soci cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissione volontaria;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno 1 anno (soci sostenitori);
- non aver donato sangue per cinque anni di seguito, senza giustificato motivo (socio donatore);
- per morte;
- per scioglimento, fallimento.

Articolo 9

Organi sociali

Gli organi sociali sono costituiti dall'Assemblea dei soci, dal Consiglio Direttivo, dal Presidente, dal Vicepresidente, dall'organo di controllo, dal Direttore Sanitario dell'Associazione e dal Tesoriere.

Articolo 10

Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ad esclusione dei soci donatori.

E' convocata ordinariamente almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avverrà (almeno 15 giorni prima della data di adunanza) mediante affissione della convocazione presso la sede legale dell'Associazione o presso il punto di raccolta fisso CASILINO sito in via Belon 130 - Roma.

E' convocata straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci. In quest'ultimo caso il presidente dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, con le forme sopra previste.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato nel Libro delle Assemblee presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Articolo 11

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- elegge il Consiglio Direttivo
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato controllo contabile;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 12

Validità dell' Assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto, fisicamente o per delega. Le deleghe di partecipazione all'assemblea possono essere assegnate solo ad altri soci e ogni socio non può avere più di cento deleghe.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la maggioranza assoluta dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti aventi diritto di voto. La seconda convocazione dell'assemblea straordinaria non può derogare le maggioranze previste per la prima convocazione.

Articolo 13

Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in sua assenza, da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 14

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica 10 anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti di mandato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Articolo 15

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'attività sociale.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione nei riguardi sia degli associati che dei terzi.

Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alla corretta esecuzione dei regolamenti emanati dal medesimo Consiglio ed approvati dall'assemblea.

Il Presidente dell'associazione, fatta eccezione per la prima nomina effettuata nell'atto costitutivo in cui dura in carica dieci anni, verrà eletto dalla Assemblea di tutti i soci e dura in carica dieci anni, ha la rappresentanza dell'associazione presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni qualora il Presidente sia temporaneamente impedito per qualunque motivo all'esercizio delle sue funzioni e, comunque, per le attività che gli vengono delegate dal Presidente.

Il Vice Presidente, fatta eccezione per la prima nomina effettuata nell'atto costitutivo, è eletto dal Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ed è scelto dal Consiglio Direttivo, tra i propri componenti.

In caso di impedimento o assenza del Presidente e del Vicepresidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Il Direttore sanitario

Il Direttore Sanitario provvede alla gestione operativa dell'associazione nell'ambito delle direttive generali adottate dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

Egli viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Articolo 17

Organo di controllo

L'organo di controllo è monocratico, eletto dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

Esso ha il compito, come previsto per legge, di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili e dura in carica 3 (tre) anni.

L'organo di controllo ha il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri, qualora si ravvisino irregolarità di ordine contabile.

L'organo di controllo può essere rieletto.

Articolo 18

Tesoriere

Il Tesoriere provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 19

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patri-

monio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 20

Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del SD.Lgs. 117/2017.

Articolo 22

Foro competente

Per qualsiasi controversia nell'interpretazione del presente statuto è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Articolo 23

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

F.to: COSTANZA PAMPILI

" : GIORGIO GIORGI - Notaio - leggasi sigillo

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE
NELLE PRESENTI FIRME, LONGARDO
RILASCIATA PER GLI USI DI LEGGE
ROMA, 10/01/2023